

10. Appalti pubblici

e. La documentazione antimafia

Come accennato in precedenza la documentazione antimafia trova la sua fonte normativa nel D.Lgs. 159/2011 laddove sono indicate le tipologie, l'autorità competente al rilascio, gli effetti giuridici prodotti e i soggetti sottoposti a verifica. Secondo l'impianto legislativo la documentazione si concretizza nella *comunicazione antimafia* e nell'*informazione antimafia*. La prima avvenute validità di sei mesi dal rilascio consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza¹³, di sospensione o di divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. L'altra che vale dodici mesi dal rilascio contiene anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa volti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa oggetto dell'atto.

La documentazione antimafia assume un indirizzo liberatorio allorché è favorevole alla parte interessata ovvero interdittivo allorquando si concretizza invece in un provvedimento sfavorevole ed ha natura cautelare, preventiva e temporaneo in entrambi i casi. Con l'interdittiva in termini generali si impedisce quindi alle imprese interessate di stipulare contratti con la pubblica amministrazione in ossequio al principio costituzionale di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione¹⁴. Nel contempo si concorre al mantenimento di un sano regime concorrenziale ed alla difesa dell'ordine pubblico economico che ha la funzione di garantire, proteggere e dirigere l'attività economica nazionale.

I procedimenti fino ad ora descritti vedono il ruolo centrale riconosciuto alla *Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA)* che consente agli addetti ai lavori "*di avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione antimafia di una impresa*"¹⁵ costituendo un impareggiabile strumento di prevenzione contro la contaminazione mafiosa dell'attività di impresa¹⁶.

La B.D.N.A. è attiva dal 7 gennaio 2016¹⁷ ed è gestita dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie. Il database è alimentato dalle Prefetture ed è stato realizzato al fine di accelerare il rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed aziende vigilate dallo Stato. La documenta-

13 Verifica della sussistenza di una delle misure di prevenzione personali previste dal Codice Antimafia, nonché di condanne penali con sentenza anche non definitiva di secondo grado per i delitti elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

14 Art. 97 Cost.

15 Così il Consiglio di Stato nella sentenza 565 del 2017.

16 Così la Corte costituzionale nella sentenza 4 del 2018: "*Non è perciò manifestamente irragionevole che (...) a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore, rispetto agli elementi di allarme desunti dalla consultazione della banca dati, reagisca attraverso l'inibizione, sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia*".

17 Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati dall'Ufficio IV-Innovazione tecnologica per l'Amministrazione generale entro i dodici mesi decorrenti dal Regolamento attuativo adottato con il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, che individua le modalità di funzionamento, accesso e consultazione (pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - 4 del 7 gennaio 2015).

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

zione rilasciata dalla B.D.N.A. deve essere acquisita prima della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture. Al fine di rendere possibile un rapido rilascio della documentazione liberatoria la B.D.N.A. si avvale di collegamenti con altri numerosi *data base* nazionali con i quali interagisce per il confronto e per la valorizzazione delle informazioni trattate.

In questo fondamentale ambito di prevenzione antimafia la DIA assicura un importante contributo al monitoraggio delle commesse e degli appalti attraverso una rapida istruttoria delle richieste di verifiche antimafia inoltrate dalle Prefetture allo scopo di vagliare tempestivamente l'assetto delle imprese coinvolte e la loro possibile infiltrazione mafiosa senza intralciare l'esecuzione delle opere. Tra l'altro e così come previsto dall'art. 91 comma 7-bis del *Codice Antimafia* le Prefetture devono comunicare anche all'OCAP istituito presso la DIA i provvedimenti emessi. In questa sede e sebbene fuori dal periodo di riferimento si riporta come il **7 novembre 2021** sia entrato in vigore il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*"¹⁸. Importanti norme sono state introdotte nel Titolo IV (artt.47-49) che hanno una incidenza sul codice antimafia. Il D.L. ha disposto con l'art. 47 la modifica dell'art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende), con l'art. 48 l'integrazione delle norme relative al Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia (incidendo sugli artt. 92, 93) e con l'art. 49 la previsione di Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale introducendo *ex novo* l'art. 94 bis.

In particolare ai fini della prevenzione antimafia è stata prevista:

nell'art. 92 una procedura in contraddittorio¹⁹ che prende avvio dalla data di ricezione da parte del soggetto interessato della comunicazione da parte del Prefetto e si conclude entro sessanta giorni da quella data.

Il Prefetto - laddove non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento e sussistano i presupposti per l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva basata esclusivamente su elementi sintomatici (ivi compresi quelli da cui si possa accertare l'occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa introdotta con la novella di cui all'art. 94 bis) - ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di

18 Convertito in **Legge 29 dicembre 2021, n. 233** pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 48. Il decreto consta di 52 articoli, suddivisi in cinque Titoli, che si occupano di diverse materie:

- Titolo I - Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 (relativamente a Turismo, Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Procedure di spesa, Zone economiche speciali, Università e ricerca.
- Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR con misure su Ambiente, Efficiamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale (Artt.20-23), e ancora Scuole innovative, Servizi digitali, Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile.
- Titolo III - Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport.
- Titolo IV - Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia (artt.47-49)
- Titolo V - Abrogazioni e disposizioni finali.

19 La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, co. 2.



10. Appalti pubblici

infiltrazione mafiosa ed un termine (non superiore a venti giorni) per presentare osservazioni scritte...; possono formare oggetto della comunicazione soltanto elementi informativi ostensibili il cui disvelamento non sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose²⁰.

Nulla cambia, invero, per quanto concerne gli automatismi di legge ai fini del rilascio della documentazione antimafia interdittiva nei casi previsti all'art. 67 comma 8 del codice antimafia²¹.

20 Art. 92, comma 2-bis: Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi dal 7 al 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

21 Si parla di automatismi di legge quando in capo ai soggetti sottoposti a verifiche antimafia sussistono: a) sentenze di condanna (confermate in appello) per taluni gravi reati ricompresi nell'art. 67 comma 8 D.Lgs. 159/201; b) misure di prevenzione definitive previste dal libro I, titolo I capo II del Codice Antimafia. In questi casi l'adozione di un provvedimento interdittivo è un atto dovuto a cura del Prefetto non sussistendo margini di discrezionalità.

Per quanto concerne il richiamo sub a) si evidenzia che l'art. 67 comma 8 del codice antimafia annovera: i reati ex art. 51 comma 3 bis C.p.p.:

- art 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere),
- art 74 dPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope),
- art 291-quater DPR 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e.)
- art 416 c.p. (associazione per delinquere finalizzati a commettere specifici delitti (commi 6 e 7) es tratta persone, scambio elettorale politico mafioso, traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).

i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, (*Truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico*), e all'articolo 640-bis del codice penale (*Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche*).

Questi ultimi due reati non possono dar luogo ai cd. automatismi ai fini dell'applicazione dell'interdittiva antimafia.

Recentemente, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza 6 - 30 luglio 2021 n. 178 (in G.U. 1^a s.s. 04/08/2021, n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d) del D.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (il quale ha modificato il comma 8 del presente articolo) "limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»" e "limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»".

Il supremo consesso rileva infatti che le fattispecie di cui sopra non presentano necessariamente natura associativa e non richiedono neppure la presenza di un'organizzazione volta alla commissione di un reato. Esse hanno una dimensione individuale, possono riguardare anche condotte di minore rilievo ed sono punite con pene più lievi senza che vi siano deroghe al regime processuale ordinario. Continua affermando che, se è pur vero che può trattarsi di reati riscontrabili anche nell'ambito della criminalità organizzata, ciò non toglie che la condotta delittuosa ha ben altra portata non costituendone, di per sé, un indice di appartenenza.

Per tale ragione, e limitatamente alle comunicazioni antimafia, farne dipendere, con rigida consequenzialità, l'incapacità giuridica ad avere rapporti con la pubblica amministrazione appare, secondo la Corte, non proporzionato né ai caratteri del reato né allo scopo di contrastare le attività della c.o. risultando contrario, quindi a diversi articoli della costituzione (artt. 3 e 41).

Il Ministero dell'Interno, con la circolare Prot. n. 4151 del 06.08.2021, ha fornito indicazioni circa le valutazioni da svolgere nelle ipotesi di accertamento di condanna ai sensi dei citati artt. 640-bis e 640, comma 2, n. 1) c.p. e, conseguentemente, le Prefetture stanno disponendo la revoca di provvedimenti interdittivi adottati alla luce dei menzionati articoli del c.p. rilevata l'assenza di collegamenti con la c.o.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

La nuova disposizione prevede come durante il contraddittorio talune attività possano essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo come ad es. *il cambiamento di sede, della composizione degli organi di amministrazione etc.*²² recependo così e in diritto positivo talune indicazioni che il Consiglio di Stato ha ribadito in diverse sentenze sul tema. Al riguardo si precisa che gli elementi di inquinamento mafioso elaborati dalla giurisprudenza non sono e non possono essere esaustivi *“poiché sfuggono, per l'insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento, con la conseguenza che sono un catalogo aperto, suscettibile di integrazioni”*²³.

Il Prefetto decorsi i termini del contraddittorio (60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prefettizia) adotta l'interdittiva qualora non emergano elementi utili per consentire il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

La nuova “procedura in contraddittorio” si aggiunge alla già prevista possibilità di “audizione personale” ex art. 93 del codice antimafia, commi 7 (pure novellato), 8 e 9 fornendo all'Autorità di P.S. un ulteriore strumento per valutare preventivamente ed attentamente eventuali altre informazioni che la parte potrà fornire a seguito della comunicazione dell'Autorità prefettizia; nell'art. 94 bis la possibilità per il Prefetto di adottare per un periodo determinato (6/12 mesi) una o più *“misure amministrative di prevenzione collaborativa”* qualora accerti l'occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Si tratta di prescrizioni specificatamente individuate dalla norma che consistono nell'adozione di misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale. In estrema sintesi la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura degli atti di disposizione, degli incarichi professionali conferiti e ricevuti, delle forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi dei contratti di associazione in partecipazione stipulati, nonché l'utilizzazione di un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva per gli atti di pagamento e

22 Art. 92, 2-quater. *“Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia”.*

23 Con la sentenza n. 6105 del 5 settembre 2019 (e successive più recenti sentenze di analogo orientamento), il Consiglio di Stato-Sez. III ha enucleato, a solo titolo esemplificativo, un'ampia casistica di elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa.



10. Appalti pubblici

riscossione etc²⁴. A ben vedere si tratta di un “tutoraggio” mutuato in linea di massima dall’art. 34 bis del codice antimafia che allinea le procedure antimafia amministrative con quelle giurisdizionalizzate e che pongono il Prefetto al centro della procedura e a suo supporto con un ruolo di primissimo piano il gruppo interforze istituito presso la prefettura²⁵.

Il Prefetto prima dell’adozione delle misure dovrà valutare, per il quinquennio precedente, la sussistenza di pregressi provvedimenti che dispongono l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario previsto dall’art.34 bis²⁶.

Alla scadenza del termine di durata delle misure il prefetto ove accerti sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia²⁷.

In presenza di dette misure il Tribunale per le misure di prevenzione valuta se adottare il controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 34-bis ed in caso positivo le misure adottate dal Prefetto sono sostituite dal citato provvedimento giudiziario²⁸. In casi di specie il Tribunale può tenerne conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario (da uno a tre anni)²⁹ del periodo di previgenza delle misure amministrative pre-fettizie.

Al fine di dare organicità e coerenza agli interventi commentati sono state previste delle inte-

24 L’art. 94 bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) prevede le seguenti misure:

- a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
- b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell’impresa;
- c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;
- d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
- e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.136, le modalità indicate nella stessa norma.

25 Il Prefetto, marginalmente, può, altresì, nominare anche uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, con funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa (art. 94 bis co. 2).

26 Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni.

27 Art. 94 bis comma 5: “Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione”

28 Art. 34 bis comma 1 ultima parte: Il tribunale valuta altresì se risultino applicate le misure di cui all’articolo 94-bis e, in tal caso, se non ritenga di dover adottare, in loro sostituzione, il provvedimento di cui al comma 2, lettera b).

29 Art. 94 bis comma 3: Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 34-bis. Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

grazioni e modifiche anche agli artt. 34 bis (*controllo giudiziario delle aziende*) e 93 (*poteri di accesso e accertamento del prefetto*) del codice antimafia per raccordarli con le previsioni normative sopra esaminate.

Da ultimo si evidenzia che gli articoli 94 bis (co. 5)³⁰ e 34 bis (co. 7)³¹ prevedono l'obbligo di inserimento nella Banca Dati Nazionale Antimafia sia dei provvedimenti prefettizi (*misure amministrative di prevenzione collaborativa*) sia dei tribunali competenti per l'applicazione delle misure di prevenzione (*controllo giudiziario delle aziende*).

Di seguito si riporta una sintesi grafica dei provvedimenti antimafia interdittivi suddivisi per Regione emessi dagli Uffici Territoriali del Governo³² nel periodo di riferimento.



30 Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.

31 Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.

32 Comunicati all'Osservatorio Centrale Appalti Pubblici della DIA (OCAP), come previsto dall'art. 91, co. 7-bis, del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011).

10. Appalti pubblici

La tabella riepiloga i provvedimenti emessi nel corso del I semestre 2021 (455) e riporta il raffronto percentuale con il totale riferito all'analogo periodo 2020 (384) dal quale si evince un incremento di n. 71 interdittive (+18% circa).

Regione	I semestre 2021
Valle d'Aosta	1
Piemonte	14
Trentino Alto Adige	-
Lombardia	37
Veneto	7
Friuli Venezia Giulia	2
Liguria	2
Emilia Romagna	42
Toscana	16
Umbria	4
Marche	2
Abruzzo	2
Lazio	9
Sardegna	2
Campania	62
Molise	1
Puglia	29
Basilicata	16
Calabria	134
Sicilia	73
Totale	455

I semestre 2020	
Totale	384
Scostamento	+18,49%

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO**f. Partecipazione ad Organismi Interministeriali**

La DIA partecipa in via permanente e con un proprio rappresentante al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (C.C.A.S.I.I.P. ex C.C.A.S.G.O.)³³ ed è inserita nel sistema di "Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere" (M.G.O.)³⁴. Proprio su proposta dell'ex C.C.A.S.G.O. il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con la delibera 15/2015 ha reso obbligatorio il c.d. *monitoraggio finanziario* per tutte le infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi con l'applicazione di prescrizioni rivolte tra l'altro a tutti i soggetti della filiera che a qualunque titolo intervengono nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera e quindi non limitate al solo contraente generale o al concessionario.

Il predetto monitoraggio consiste nel controllo dei flussi finanziari mediante una stringente tracciabilità che consente di processare in via automatica tutti i movimenti di denaro intercorrenti fra le imprese grazie all'utilizzo del Codice Unico di Progetto³⁵.

Per la verifica della corretta attuazione delle citate procedure operative è stato istituito un Gruppo di Lavoro presso il *Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri* (D.I.P.E.). Si tratta in estrema sintesi di una struttura di supporto al menzionato C.I.P.E. costituita da rappresentanti del D.I.P.E. che dirige i lavori del Gruppo, della DIA, della Segreteria tecnica del C.C.A.S.I.I.P., dell'A.B.I., del Consorzio C.B.I. dell'A.B.I. e dei gestori del citato sistema informatico M.G.O.

33 Il Comitato è composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre a componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia.

34 Il M.G.O. rappresenta la prosecuzione operativa della sperimentazione denominata "progetto C.A.P.A.C.I." - "Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts" - a cui la DIA ha fattivamente collaborato sia nella fase di realizzazione informatica della procedura sia in quella di divulgazione ai partner europei. Il monitoraggio dei flussi finanziari delle grandi opere, previsto dapprima dall'articolo 176 del "Codice degli Appalti" per le Grandi Opere è stato poi esteso, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 90/2014, convertito dalla legge 14/2014, a tutti i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

35 Ai sensi della legge n. 3/2003 deve contrassegnare ogni progetto di investimento pubblico. Il codice accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto.



11. Attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

11. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO**a. Analisi e approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (s.o.s.)**

Attraverso l'analisi e l'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette la DIA in virtù delle attribuzioni ex d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 assume un ruolo primario nella prevenzione dell'utilizzo del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti. Ciò avviene attraverso procedure e specifiche metodologie di analisi finalizzate alla selezione di *target* potenzialmente riconducibili alla criminalità mafiosa condotte sulla base di profili soggettivi, oggettivi e geografici e valorizzando i collegamenti tra le diverse entità di interesse (persone fisiche, società, rapporti finanziari e operazioni).


Nel dettaglio le s.o.s. vengono sviluppate nell'ambito di:

- indagini patrimoniali connotate da maggiore livello di complessità per l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali;
- investigazioni giudiziarie consentendo di ricostruire i flussi finanziari riconducibili alle consorterie mafiose;
- attività di analisi di rischio e di fenomeno/contesto a supporto delle decisioni operative.

Per quanto concerne l'ordinaria attività istituzionale svolta nel comparto in argomento nel primo semestre 2021 la Direzione Investigativa Antimafia ha proceduto all'analisi di **68.534** segnalazioni che ha comportato l'esame di **690.030** posizioni segnalate o collegate di cui **482.620** persone fisiche e **207.410** giuridiche correlate a **863.346** operazioni finanziarie sospette.

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO**S.O.S. ATTINENTI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

L'analisi ha consentito di selezionare **11.915** segnalazioni di interesse della DIA **2.459** delle quali di *diretta attinenza alla criminalità mafiosa* e **9.456** riferibili a *fattispecie definibili reati spia/sentinella*¹.


**ANALISI S.O.S PER SEGNALANTI**

L'analisi condotta su tali segnalazioni (**11.915**) ha confermato come la maggior parte di esse sia stata originata dagli enti creditizi (**46%** circa) e dagli istituti di moneta elettronica (**28%** circa) facendo registrare al contempo un considerevole incremento di quelle riferite ai punti di contatto di istituti di pagamento comunitario² pari al **15%** circa rispetto allo **0,01%** del periodo precedente.

1 Trattasi di reati ritenuti maggiormente indicativi di dinamiche riconducibili alla supposta presenza di aggregati di matrice mafiosa, tra i quali sono ricompresi impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, *etc.*


2 Istituti di pagamento aventi sede legale ed amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia" cfr. l'art. 1, comma 2, del *Testo Unico Bancario*.

11. Attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio



ANALISI S.O.S PER OPERAZIONI FINANZIARIE

Le predette 11.915 s.o.s. constano di 374.764 operazioni finanziarie che rispetto al 1° semestre del 2020 risultano più che raddoppiate. La maggior parte di esse cioè circa l'85%, è suddiviso tra ricariche di carte di pagamento (47%), trasferimento di fondi (23%) e bonifici (15%).




RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

ANALISI OPERAZIONI FINANZIARIE PER AREA GEOGRAFICA RIFERITE AL 1° SEMESTRE 2021

Area geografica	Numero operazioni	percentuale
Nord	141.041	37%
Sud	107.504	29%
Centro	89.466	24%
Isole	33.187	9%
<i>n.d.</i>	3.566	1%
Totale	374.764	100%


ANALISI OPERAZIONI FINANZIARIE PER AREA GEOGRAFICA NEL 1° SEMESTRE 2021



Il maggior numero delle operazioni finanziarie riferite a segnalazioni sospette potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata risulta effettuato nelle regioni settentrionali (141.000), seguite da quelle meridionali (107.504), centrali (89.466) e insulari (33.187).




11. Attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio



RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

ANALISI OPERAZIONI FINANZIARIE PER REGIONE
RIFERITE AL 1° SEMESTRE 2021

REGIONE	C.O. ³	Reati spia ⁴	Totale
Abruzzo	1.881	3.926	5.807
Basilicata	672	1.635	2.307
Calabria	6.503	7.015	13.518
Campania	22.418	40.283	62.701
Emilia Romagna	7.660	18.031	25.691
Friuli Venezia Giulia	1.096	3.650	4.746
Lazio	17.336	40.686	58.022
Liguria	2.013	6.848	8.861
Lombardia	13.581	45.124	58.705
Marche	1.745	5.017	6.762
Molise	384	860	1.244
Piemonte	5.409	14.512	19.921
Puglia	7.711	14.216	21.927
Sardegna	1.941	3.338	5.279
Sicilia	10.630	17.278	27.908
Toscana	5.537	15.800	21.337
Trentino Alto Adige	835	2.991	3.826
Umbria	1.095	2.250	3.345
Valle d'Aosta	97	209	306
Veneto	5.509	13.476	18.985
n.d.	718	2.848	3.566
Totale	114.771	259.993	374.764




3 Numero delle operazioni relative a SOS direttamente attinenti alla criminalità organizzata.

4 Numero delle operazioni afferenti a SOS relative a reati spia.



11. Attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio



RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO**RISULTATI CONSEGUITI**

L'attività di analisi condotta durante il periodo in osservazione sulle s.o.s. potenzialmente atinenti alla criminalità organizzata ha permesso di selezionare complessivamente **4.590**, delle quali:

4.353 inoltrate dalla DNA alle competenti Direzioni Distrettuali Antimafia in quanto correlate a procedimenti penali o di prevenzione in corso ovvero quali atti d'impulso della Procura nazionale;

237 confluite in seno ad attività investigative preventive e/o giudiziarie svolta dai Centri e dalle Sezioni Operative della DIA.

b. La collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia

Nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dall'art.13 D.Lgs 231/2007 finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la Direzione Investigativa Antimafia cura la trattazione delle segnalazioni che provengono dalle *Financial Intelligence Unit* estere (F.I.U.) per il tramite dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (U.I.F.).

Si evidenzia al riguardo che il D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 recante alcuni interventi correttivi e disposizioni di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843) ha modificato il sopra citato art. 13 e ha introdotto gli artt. 13 bis e ter rafforzando la cooperazione fra le Autorità nazionali⁵ e le competenti Autorità estere e confermando il ruolo centrale la DIA quale Autorità Nazionale insieme al Ministero dell'Economia, all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F) della Banca d'Italia e alla Guardia di finanza.

L'analisi delle informazioni finanziarie provenienti dall'estero come noto è finalizzata ad individuare interessi e ramificazioni nel mondo delle consorterie criminali e ad acquisire elementi rilevanti circa fondi di provenienza illecita collocati in altri Paesi da soggetti indagati in Italia. Fornisce inoltre in alcuni casi validi contributi per riconoscere ipotesi di intestazione fittizia a prestanome o di interposizione di società di comodo e la titolarità effettiva dei patrimoni da

⁵ Il recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186 (in attuazione della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019) ha previsto che, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o per l'applicazione di misure di prevenzione:

-il Direttore della DIA (compreso fra le autorità nazionali abilitate, unitamente all' Ufficio nazionale per il recupero dei beni - A.R.O., all'Autorità Giudiziaria, ai servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata, al Ministro dell'Interno, al Capo della Polizia e ai Questori) ha facoltà di accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, nell'ambito di specifica competenza;

- la DIA designata quale autorità nazionale competente (unitamente al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza), può richiedere e ricevere informazioni o analisi finanziarie dall'U.I.F.

Il medesimo decreto sopra citato ha stabilito altresì che la DIA e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, qualora necessario per prevenire, accertare o contrastare le attività di riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, possono:

- trasmettere le informazioni e le analisi finanziarie ottenute dall'U.I.F.;

- richiedere le informazioni e le analisi finanziarie alle autorità competenti di altri Stati membri, anche su attività degli altri organi delle indagini.

